# TRIBUNALE DI LIVORNO Sezione lavoro

## VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE

## SENTENZA CONTESTUALE

(ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.)

GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri
Causa iscritta al
promossa da con il patrocinio dell'avv
TARTAGLIA ANGELO FIORE e dell'avv. LEONARDIS IGOR
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
MINISTERO DELL'INTERNO), con il patrocinio della AVVOCATURA
DELLO STATO

convenuto



## TRIBUNALE DI LIVORNO

### Sezione lavoro

### **VERBALE DI UDIENZA**

All'udienza del dinanzi al giudice Nannipieri sono comparsi : l'Avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE per parte ricorrente oggi sostituito dall'Avv. Caterina MOLLO, che deposita delega; l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO per parte convenuta, oggi rappresentata dall'Avv. DE PASQUALE, in sostituzione dell'Avv. Elena UCCELLI, delegata dalla Avvocatura.

Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'art. 420 c.p.c. invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.

I procuratori delle parti concludono come in atti.

Al termine della camera di consiglio, allontanatesi le parti, il giudice pronunzia sentenza ex art. 420, 429 c.p.c., **dando lettura del dispositivo e della motivazione che seguono**.





### **REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Livorno
Sezione lavoro

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri ha pronunziato, ex artt. 281 *sexies*, 420, 429 c.p.c. la seguente

#### SENTENZA

#### Motivi della decisione

1. Con decreto a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prot. n. il Ministero dell'Interno ha concesso al ricorrente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo originario di € 258,23.

Il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto a percepire l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 ed art. 4, comma 1, lett. 1, punto 1 del D.P.R. n. 243/06, nell'importo di € 500,00, così come disposto con l'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, a far data dal 1° gennaio 2006, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore del relativo trattamento economico.

2. La questione di diritto oggetto di causa è stata recentemente risolta dalla Sprema Corte con pronunzia resa a Sezioni Unite (vedi Cassazione civile, Sez. Un., 27/03/2017, (ud. 07/03/2017), n. 7761), che ha affermato il seguente principio di diritto: "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione" (osservando in particolare, in motivazione: "appare opportuno ricordare che: a) con la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 238, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla L. 23 novembre 1998, n. 407, art. 2, "e successive modificazioni", di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad Euro 500,00 mensili e non più ad Euro 258,23 (corrispondenti a Lire 500.000); b) il D.P.R. n. 243 del 2006, emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, - secondo cui il suddetto regolamento doveva definire soltanto tempi e modalità della erogazione dei benefici, in base ad una graduatoria



unica nazionale per le vittime del dovere e i soggetti equiparati - all'art. 4, a proposito degli effetti della L. n. 407 del 1998 per tali ultimi beneficiari - ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad Euro 258,23; c) tale disposizione, se intesa come precettiva, avrebbe creato una irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla L. n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla L. n. 407 del 1998) e le vittime del dovere; d) pertanto, il Consiglio di Stato - a partire da Sez. 4\,\tag{ sent. 20 dicembre 2013, n. 6156 - con varie pronunce, ha, in via interpretativa, chiarito che alla misura dell'assegno indicata nel suddetto D.P.R. n. 243 del 2006, art. 4, non deve essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, in quanto escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto raddoppio dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo; e) la successiva giurisprudenza amministrativa e ordinaria si è uniformata a tale indirizzo - assurto ormai al rango di "diritto vivente" - tanto più che la L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 105 e ss., ha previsto l'attribuzione ai figli maggiorenni delle vittime del dovere di un assegno vitalizio mensile di ammontare pari ad Euro 500,00, sicchè, a questo punto, può dirsi implicitamente confermata anche da parte del legislatore la suddetta equiparazione, altrimenti producendosi una ulteriore irragionevole disparità di trattamento tra figli maggiorenni delle vittime del dovere e vittime del dovere stesse")

Questo giudice non ha ragione di discostarsi da quanto chiarito dalla Suprema Corte.

3. Considerato il non chiaro quadro normativo, la circostanza che la pronunzia citata è successiva alla proposizione del ricorso, la permanenza di contrasti giurisprudenziali (vedi la sentenza del Consiglio di Stato 29 agosto 2017 n. 4092) le spese di lite possono compensarsi nella misura della metà; la residua metà delle spese dei ricorrenti deve porsi a carico di parte convenuta e si liquida come da dispositivo

### P.Q.M.

- il Tribunale di Livorno in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
- dichiara il diritto del ricorrente l'adeguamento dell'importo dell'assegno vitalizio in godimento ad €500,00 mensili dalla data di decorrenza e per l'effetto condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, al versamento delle differenze sui ratei maturati oltre interessi legali come per legge;
- dichiara parzialmente compensate le spese di lite nella misura della metà, condanna parte convenuta alla refusione, in favore dei ricorrenti di metà delle spese di lite, che liquida, per tale frazione, in complessivi euro 2.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CAP come per legge, da distrarsi a favore del difensore



Se	nt	۵n	72	n	
	יטוו	UI I	<b>_</b> _u	1114	

antistatario;

IL GIUDICE Dott. Luigi Nannipieri

